

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

### **Uova di cioccolato “senza olio di palma”**

Ci viene segnalato che in vista della prossima Pasqua le uova di cioccolato a Vostro marchio riporteranno in caratteri ben evidenti il claim “senza olio di palma”.

Al proposito ci preme ricordarVi come la normativa nazionale sui prodotti di cacao e cioccolato, di derivazione comunitaria, preveda esplicitamente la possibilità di aggiungere grassi vegetali diversi dal burro di cacao (incluso l’olio di palma), in misura non superiore al 5% prevedendo in tal caso, un’apposita dicitura “*contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao*”, mentre per il cioccolato senza grassi vegetali il considerando 10 della Direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e cioccolato, consente di evidenziare l’assenza di grassi vegetali diversi dal burro di cacao, purché l’informazione sia corretta, imparziale, obiettiva e tale da non indurre in errore il consumatore.

Tale possibilità era stata trasferita nel recepimento della normativa comunitaria a livello nazionale (D.Lgs 178/2003), in un primo momento, attraverso l’appellativo “*puro*” e successivamente, a seguito di una procedura d’infrazione, con l’indicazione volontaria “*solo con puro cacao*” o similari.

E’ quindi del tutto evidente come la normativa esistente, nel distinguere il cioccolato con o senza grassi vegetali diversi dal burro di cacao, individui altresì chiare modalità di etichettatura per identificare le due diverse tipologie di cioccolato.

In altre parole, ad esclusione delle tipologie di cioccolato con ripieno (essendo il ripieno non normato e al di fuori del campo di applicazione della citata normativa) e dei tipi di cioccolato con grassi vegetali (peraltro non presenti sul mercato nazionale e che obbligatoriamente devono riportare la dicitura “*contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao*”), affermare che un semplice cioccolato al latte o fondente sia “*senza olio di palma*” equivale a suggerire che “*l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare*”

*evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive”.*

Quanto sopra risulta essere **in palese violazione con le pratiche leali di informazione** definite dell'art. 7, co. 1 lettera c) del Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Peraltro, il medesimo principio è richiamato anche dall'art. 21 del D.Lgs 206/2005 del Codice del Consumo che considera tale pratica come **ingannevole e contraria al principio della diligenza professionale** e che ricomprende tale fattispecie all'interno delle **pratiche commerciali scorrette** e delle **azioni ingannevoli** (cfr. articoli 20 e 21).

Nella speranza di averVi fornito utili indicazioni, non solo per la salvaguardia della correttezza del mercato, ma anche per prevenire **onerose contestazioni nei Vostri confronti da parte delle Autorità di Controllo e di Aziende concorrenti**, attendiamo un Vostro cortese sollecito riscontro in merito alle determinazioni che vorrete assumere al riguardo.

L'occasione ci è gradita per inviare i nostri migliori saluti.

**IL DIRETTORE**  
(Marco Riccialuti)

